

ALLEGATO H BIS ⁽¹⁷⁾

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI AUTORIZZATIVI DEGLI STABILIMENTI TERMALI

INDICE

- 1 – Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni a tutti gli stabilimenti termali
- 2 – Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale.
 - 2.1 - Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici
 - 2.2 - Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali e definizione dei requisiti specifici
 - 2.3 - Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura della sordità rinogena e definizione dei requisiti specifici
 - 2.4 - Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche e definizione dei requisiti specifici
 - 2.5 - Specificazione delle caratteristiche delle terapie inalatorie e definizione dei requisiti specifici
 - 2.6 - Specificazione delle caratteristiche della terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici
 - 2.7 - Requisiti specifici per i cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria
 - 2.7.1 - Ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso
 - 2.7.2 - Ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria
 - 2.8 - Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di antroterapia (grotte e stufe) e definizione dei requisiti specifici
 - 2.9 – Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneoterapia in piscina termale e definizione dei requisiti specifici relativi al personale
 - 2.9.1 - Dotazione di personale
 - 2.9.2 - Requisiti igienici e strutturali
 - 2.9.3 - Servizi/attrezzature
 - 2.9.4 - Numero massimo di persone contemporaneamente presenti nella piscina termale

1 – Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni a tutti gli stabilimenti termali

1. Tutti gli stabilimenti termali devono essere in possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici generali. L'esercizio di eventuali attività ambulatoriali presenti presso gli stabilimenti termali avviene nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 05/08/2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. Inoltre devono garantire:

a) la disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento che può essere il direttore sanitario, se si occupa personalmente di tali attività, o in caso contrario un altro medico;

b1) il direttore sanitario, se si occupa personalmente delle attività sanitarie, o in alternativa un medico appositamente incaricato, se il direttore sanitario non si occupa delle attività sanitarie, devono essere presenti per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti di cura termali; in tale orario le sopra citate figure si occupano anche della gestione degli interventi di emergenza-urgenza e degli eventuali interventi concernenti le attività termali aventi natura preventiva e profilattica;

b2) lo stabilimento termale deve assicurare inoltre la disponibilità di un servizio di assistenza medica, anche in reperibilità, non concernente gli interventi di emergenza-urgenza, per tutto l'orario giornaliero di apertura delle sole attività termali aventi natura preventiva e profilattica; il servizio di assistenza medica è organizzato dallo stabilimento termale con modalità e tempi di intervento adeguati rispetto alle caratteristiche dei singoli trattamenti termali;

c) la presenza presso lo stabilimento termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:

c1) uno sfigmomanometro;

c2) un apparecchio manuale di rianimazione del tipo pallone "AMBU";

c3) una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore;

c4) siringhe di plastica monouso e laccio emostatico;

c5) farmaci di prima necessità e di uso comune, come ad esempio analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronarodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori;

d) elettrocardiografo, se presente nella struttura un medico specialista abilitato all'utilizzo di tali apparecchi diagnostici ed alla relativa refertazione, e defibrillatore semiautomatico;

e) la presenza per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stabilimenti termali di personale formato al primo trattamento di eventuali urgenze, compreso l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, in possesso dell'attestato di BLS.

2. Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le Aziende termali sono tenute:

a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano riportati, oltre alle generalità del paziente, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché, se del caso, un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;

b) a sottoporre a visita medica tutti i pazienti, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura. Nei casi in cui l'utilizzo dei trattamenti termali sia effettuato con finalità preventive e profilattiche, deve essere disponibile il servizio di assistenza medica, anche in reperibilità, previsto dalle disposizioni di cui al punto 1-b2.

c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli all'utilizzo. L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga

necessario in relazione alle esigenze del paziente, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente;

- d) ad adottare un adeguato sistema preventivo e di monitoraggio della presenza di legionella in attuazione delle vigenti linee guida nazionali e regionali in materia.

2 – Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale.

2.1 - Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici

Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso quattro distinte modalità di cura:

- a) fanghi e bagni terapeutici;
- b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
- c) bagni terapeutici (in vasca singola);
- d) balneoterapia in piscina termale (prestazione non accreditabile) che può avvenire con le modalità di seguito indicate, i cui requisiti specifici sono individuati nel punto 2.9:

d.1) balneoterapia con finalità preventive e profilattiche: le modalità di accesso alla piscina termale sono definite nel regolamento sanitario interno nel quale vengono specificate, in apposito allegato, le caratteristiche delle acque, gli effetti biologici, i tempi di immersione, e le eventuali condizioni di salute tali da richiedere un controllo medico preliminare alla balneazione da effettuarsi, gratuitamente, negli orari di apertura dei reparti di cura termale. L'allegato di cui sopra deve essere pubblicato in lingua italiana ed inglese e posto in posizione ben visibile nell'area di accettazione. Una copia dell'allegato va consegnata all'interessato al momento dell'emissione del biglietto di ingresso.

d.2) balneoterapia con finalità terapeutiche: il ciclo di balneoterapia con finalità terapeutiche deve essere preceduto da una visita medica a cura del medico di stabilimento che definisce in apposita prescrizione i tempi e i modi di immersione in piscina termale.

Le prestazioni di cui ai punti a), b) e c) debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.

Il reparto di cure di cui ai punti a), b) e c), deve disporre di un numero di addetti all'assistenza dei pazienti, tale che, sulla base di una valutazione sullo storico dei pazienti trattati nell'anno precedente, sia in servizio almeno un addetto ogni otto pazienti in trattamento contemporaneo.

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti o durata diversa sulla base delle caratteristiche dell'acqua termale e dei protocolli di trattamento dettagliati nel regolamento sanitario dello stabilimento termale; deve essere effettuato in una vasca singola, salva diversa autorizzazione, con una quantità di acqua tale da consentire agevolmente l'immersione totale del paziente.

I cicli di cui alle lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e conclusivo.

La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato *in loco*, cioè nell'ambito

dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque termali riconosciute dal Ministero della Salute per il medesimo stabilimento.

Le Aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato sulla base della formula di cui all'allegata Tabella A.

Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.

2.2 - Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali e definizione dei requisiti specifici

Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da ostetrica, infermiere, sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.

Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.

2.3 - Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura della sordità rinogena e definizione dei requisiti specifici

Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico specializzato in otorinolaringoiatria, o discipline equipollenti, in audiologia e foniatria o in idrologia medica o in possesso di specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere sostituite con il *politzer* crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui sopra.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) cabina silente;
- b) audiometro;
- c) impedenziometro;
- d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica otorinolaringoiatrica;
- e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.

2.4 - Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche e definizione dei requisiti specifici

Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) laboratorio di analisi interno o esterno convenzionato con l'Azienda termale;
- b) elettrocardiografo e *doppler*, se presente nella struttura un medico specialista abilitato all'utilizzo di tali apparecchi diagnostici ed alla relativa refertazione.

In alternativa è facoltà del paziente esibire, se già disponibili al momento dell'accettazione, un tracciato elettrocardiografico, un esame ecodoppler debitamente refertati e gli esami ematochimici di base risalenti a non prima dei sei mesi precedenti l'accettazione.

2.5 - Specificazione delle caratteristiche delle terapie inalatorie e definizione dei requisiti specifici

I requisiti specifici per le terapie inalatorie sono:

- a) cubatura degli ambienti di cura pari almeno a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50

mc per punto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli;

- b) costante normalizzazione dell'aria negli ambienti di cura, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione.

2.6 - Specificazione delle caratteristiche della terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici

La terapia idropinica consiste nell'assunzione per bibita di acqua minerale termale che può avvenire con le modalità indicate ai successivi punti a) e b), i cui requisiti specifici sono i seguenti:

presenza di servizi igienici, con w.c. ed orinatoi, in numero tale che il rapporto con il numero dei pazienti contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massimo affollamento, convenzionalmente determinato sulla base della formula di seguito indicata, risulti di almeno un servizio per 55 pazienti e di un servizio per 30 pazienti per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

Formula per la determinazione del numero dei pazienti contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta

Per la determinazione dei pazienti contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massimo affollamento, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei pazienti contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

Modalità di assunzione della terapia idropinica:

- a) terapia idropinica con finalità preventive e profilattiche: le modalità di accesso al sito di mescita e/o al parco termale sono definite nel regolamento sanitario interno nel quale vengono specificate, in apposito allegato, le caratteristiche delle acque, gli effetti biologici, le quantità e le modalità di assunzione dell'acqua, e le eventuali condizioni di salute tali da richiedere un controllo medico preliminare da effettuarsi, gratuitamente, negli orari di apertura dei reparti di cura termale. L'allegato di cui sopra deve essere pubblicato in italiano e inglese e posto in posizione ben visibile nell'area di accettazione e presso il punto di cura (rubinetti di erogazione dell'acqua termale). Una copia dell'allegato va consegnata all'interessato al momento dell'emissione del biglietto di ingresso.
- b) terapia idropinica con finalità terapeutiche: il ciclo di idropinoterapia con finalità terapeutiche

deve essere preceduto da una visita medica a cura del medico di stabilimento che definisce in apposita prescrizione le quantità, le modalità e la durata di somministrazione dell'acqua termale.

2.7 - Requisiti specifici per i cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria

Per l'erogazione dei cicli di cura sotto elencati, le Aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

2.7.1 - Ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso

A) personale:

- a. medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o discipline equipollenti;
- b. fisioterapisti;
- c. massofisioterapisti;

B) servizi diagnostici:

1. servizio di diagnostica per immagini interno o esterno convenzionato con l'Azienda termale;
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o esterno convenzionato con l'Azienda termale;
3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o esterno convenzionato con l'Azienda termale.

C) attrezzature terapeutiche:

1. reparto di fangobalneoterapia;
2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.

2.7.2 - Ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria

A) personale

1. medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;

B) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV,VC,VRE,VRI,VEMS, VMM,CVF,PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;
2. ambulatorio di elettrocardiografia;
3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un servizio di radiologia esterno;
4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via

percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.

C) attrezzature terapeutiche

1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;
4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

2.8 - Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di antroterapia (grotte e stufe) e definizione dei requisiti specifici

Le prestazioni di antroterapia sono erogabili attraverso due distinte modalità di cura:

- a) grotta naturale: ambiente naturale chiuso, caldo umido connesso con sorgente idrotermale;
- b) stufa naturale: ambiente naturale chiuso, caldo secco.

L'antroterapia, al pari della balneoterapia in piscina termale, può avere due diverse finalità:

1. antroterapia con finalità preventive e profilattiche: le modalità di accesso alla grotta termale sono definite nel regolamento sanitario interno nel quale vengono specificate, in apposito allegato, le caratteristiche della grotta, gli effetti biologici, i tempi e le modalità di permanenza, e le eventuali condizioni di salute tali da richiedere un controllo medico preliminare al trattamento da effettuarsi, gratuitamente, negli orari di apertura dei reparti di cura termale. L'allegato di cui sopra deve essere pubblicato in lingua italiana ed inglese e posto in posizione ben visibile nell'area di accettazione e all'ingresso della grotta stessa. Una copia dell'allegato va consegnata all'interessato al momento dell'emissione del biglietto di ingresso.
2. antroterapia con finalità terapeutiche: il ciclo di antroterapia con finalità terapeutiche deve essere preceduto da una visita medica a cura del medico di stabilimento che definisce in apposita prescrizione i tempi e i modi di permanenza nella grotta termale.

Le prestazioni di cui sopra devono essere effettuate in ambiente che permetta l'agevole circolazione dei pazienti e la loro sosta in aree definite, debitamente attrezzate con sedute idonee a consentire una corretta e confortevole posizione.

L'accesso agli ambienti di cura avviene indossando un apposito camicione in cotone, fornito dagli addetti.

Durante tutta la durata del trattamento deve essere presente almeno un addetto all'ingresso della grotta e nella zona delle docce e della reazione collettiva.

I percorsi e le aree accessibili devono essere debitamente indicati, illuminati e laddove necessario opportunamente separati e protetti.

Il tempo di permanenza all'interno della grotta o stufa è definito sulla base delle caratteristiche climatiche dell'ambiente confinato (temperatura e umidità) e comunque non deve superare la durata di 50 minuti.

La seduta di cura antroterapica è completata dall'effettuazione di una doccia con acqua termale calda e dalla successiva reazione, che ne è momento integrante e conclusivo.

2.9 – Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneoterapia in piscina termale e definizione dei requisiti specifici relativi al personale

La balneoterapia in piscina termale viene effettuata tramite l'immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale come definita dall'articolo 3 comma 1 lettera c ter) della l.r. 38/2004.

I requisiti per l'erogazione delle prestazioni di balneoterapia in piscina termale sono di seguito elencati e riguardano la dotazione di personale, i requisiti igienico-strutturali, i servizi/attrezzature e il numero massimo di persone contemporaneamente presenti nella piscina termale.

2.9.1 - Dotazione di personale

Al fine di garantire l'igiene e la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

A - Assistenti bagnanti: presenza, per tutto l'orario di apertura della piscina termale al pubblico, di personale con mansione di assistenza bagnanti in possesso di brevetto di salvamento e nuoto, facilmente riconoscibili e individuabili, formati per le attività di salvamento e nuoto in numero adeguato alle caratteristiche strutturali e ambientali della piscina termale e in ogni caso almeno 1.

Nello specifico, il servizio di assistenza viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:

- a. Per bacini o specchi d'acqua con superficie superiore ai 500 mq costituiti da una vasca o più vasche: al numero di assistenti bagnanti di cui al punto A), deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 mq (o frazioni) sino alla superficie complessiva di 2.000 mq oltre la quale si aggiunge almeno un assistente bagnante per ogni 1.000 mq di superficie delle vasche;
- b. Nel caso di utilizzo delle vasche o bacini termali per attività motorie e/o riabilitative, il servizio di assistenza ai partecipanti alle sessioni può essere svolto dall'istruttore o dal terapista purché abilitato al primo soccorso – BLS (Basic Life Support – early Defibrillation)
- c. Nel caso di vasche o bacini termali con superficie minore o uguale a 150 mq e profondità minore o uguale a 140 cm, il servizio di assistenza può essere svolto da un operatore termale purché abilitato al primo soccorso - BLS

B - Responsabile della piscina: il responsabile della piscina termale è il Direttore Sanitario. Assicura il corretto funzionamento della struttura e garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico – sanitario, tecnologico ed organizzativo. Sono suoi compiti specifici:

- a. Valutazione del rischio nell'ambito della redazione del documento di valutazione del rischio della struttura termale
- b. Redige e implementa il piano di autocontrollo microbiologico e chimico – fisico delle acqua termali che alimentano la piscina termale
- c. Redige e conserva i registri di manutenzione e i Rapporti di prova delle analisi effettuate da laboratorio accreditato
- d. Redige ed espone il regolamento di utilizzo della piscina termale da parte degli utenti e lo inserisce nel regolamento sanitario interno

C - Addetto agli impianti: garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi e si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle attività di sanificazione come stabilito dal piano di autocontrollo

2.9.2 - Requisiti igienici e strutturali

A - Requisiti generali

L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap.

I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti, antisdrucchiolevoli e facilmente pulibili.

Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l'incolumità degli utenti.

Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.

B - Spogliatoi

La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui al punto 2.9.4. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati.

C - Docce

Sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui al punto 2.9.4 e comunque in ragione di almeno una ogni 15 bagnanti. In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

D - Servizi igienici

I servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui al punto 2.9.4.

I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.

Possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.

2.9.3 - Servizi/attrezzature

A - Ambulatorio per primo soccorso (vedi punto 1 dei requisiti comuni a tutti i cicli di cura termale)

B - Sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua (rampe, sollevatori, etc.) per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

2.9.4 - Numero massimo di persone contemporaneamente presenti nella piscina termale

A - Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti in piscina termale è indicativamente definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 mq di specchio d'acqua. Tuttavia, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in piscina può subire variazioni in relazione a fattori come le condizioni climatiche, il mantenimento degli standard igienico-sanitari dell'acqua e altre situazioni di rischio per la sicurezza che dovranno essere indicate nel documento di autovalutazione del rischio e debitamente riportate nel regolamento sanitario interno.

B - È consentita la balneoterapia in piscina termale ai minori di anni 12 solo in presenza di un adulto, fatte salve altre disposizioni definite nel regolamento sanitario interno, debitamente riportate nel regolamento della piscina termale che deve essere esposto al pubblico nell'area di accettazione.

Note

17. Allegato inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 7.